



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 20 DEL 29/03/2013

OGGETTO: Esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche e commercio di acqua potabile.

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio del comune di Olbia si è diffuso nel corso degli anni il commercio itinerante su aree pubbliche;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche questa Amministrazione ritiene necessario individuare gli spazi su cui autorizzare il commercio itinerante;

RITENUTO, infatti, che l'assenza di spazi appositamente definiti dall'Amministrazione comunale determini rischi per la sicurezza stradale, poiché questa condizione favorisce la sosta irregolare degli autocarri utilizzati per l'esercizio del commercio itinerante, provocando intralci frequenti alla circolazione stradale e mettendo a pregiudizio la sicurezza della mobilità pedonale urbana;

RITENUTO, inoltre, che l'assenza di spazi appositamente definiti, da destinarsi al commercio in forma itinerante, determini problemi oggettivi di sicurezza urbana intesa quest'ultima - secondo la definizione di cui al D.M. 5 agosto 2008 - come: " Un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

CONSIDERATO, infatti, che esclusivamente attraverso l'individuazione di spazi appositamente definiti da destinare al commercio in forma itinerante si possono assicurare le condizioni necessarie per favorire la fruibilità degli spazi pubblici accessibili a tutti e la vivibilità delle aree urbane e, inoltre, la convivenza civile e la coesione sociale attraverso regole chiare e trasparenti;

TENUTO CONTO che il commercio ambulante in forma itinerante deve svolgersi nell'osservanza di specifici obblighi, che assumono anche risvolti di natura igienico sanitaria, in relazione ai quali assorbe valore pregnante l'idoneità dell'area utilizzata come posteggio, che deve essere fornita di servizi complementari quali, ad esempio, idonei contenitori di rifiuti;

RITENUTO che la definizione di appositi spazi da destinare al commercio ambulante in forma itinerante consente di evitare che questa forma di commercio confligga con attività simili che si esercitano nella medesima area, ovvero nelle vicinanze;

RITENUTO, infine, necessario individuare due posteggi liberi, su cui autorizzare il commercio di acqua potabile, considerando questa forma di commercio "servizio di interesse generale";

DATO ATTO che ai sensi dell'art.54, comma 4, del vigente D.Lgs n.267/2000 (T.U.E.L.), la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Sassari;

RICHIAMATI

L'art. 15 comma 1 lett.b) L.R. 18 maggio 2006 n. 5;
l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. 5 agosto 2008;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
il T.U.L.P.S;
lo Statuto del Comune di Olbia;
Il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 43 del 29 aprile 1994 “ occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

ORDINA

Nel territorio comunale di Olbia l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è ammesso esclusivamente nei sotto elencati appositi spazi, all'interno delle aree delimitate con apposita segnaletica verticale e tracciato orizzontale:

- n.1) via Ungheria, piazzale prospiciente palazzine Area;**
- n.2) via Ciriaco Carru, piazzale prospiciente via Bazzoni Sircana;**
- n.3) via Gian Battista Vico, pressi intersezione con via Loiri;**
- n.4) lottizzazione Basa, parcheggio pubblico interno.**

L'utilizzo dei succitati spazi da parte degli esercenti è subordinato al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;

Il commercio in forma itinerante nei succitati spazi appositamente definiti da questa Amministrazione si svolge mediante sosta breve e senza l'apprestamento o l'esposizione di banchi o altri espositori di merci poggianti sul suolo;

La sosta nei succitati spazi non può in ogni caso protrarsi oltre 60 minuti;

Si ritiene necessario individuare nelle sotto elencate aree due ulteriori posteggi da destinarsi esclusivamente al commercio di acqua potabile:

- n.1) Piazzale Padre Pio;**
- n.2) via Galvani**

Le trasgressioni alla presente ordinanza e, più specificamente, l'esercizio del commercio in forma itinerante in aree diverse dai sopra citati quattro spazi e, inoltre, il commercio di acqua potabile al di fuori dei due posteggi appositamente definiti, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 18 maggio 2006 n.5.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. 18 maggio 2006 n.5, è disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

E' revocata l'ordinanza n. 62 del 13 maggio 1998.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Polizia locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile di Procedimento

Il Dirigente Comandante

Dr. Alberto Giovanni SERRA

Olbia, 29/03/2013

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto

firmato

digitalmente